

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39, che attribuisce alla Banca Centrale il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale, e l'articolo 45 che assegna a Banca Centrale la regolamentazione in materia prudenziale;

VISTA la Legge 29 giugno 2005 n. 96 (*Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino*) e in particolare l'articolo 33 che attribuisce alla Banca Centrale le funzioni di vigilanza e tutela degli investitori;

VISTO l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto l'approvazione del testo del Regolamento n. 2017-01 denominato "*Regolamento modificativo dei Regolamenti n.2007-07, n.2011-03 e n.2016-02*";

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2017-01 che entra in vigore in data 27 gennaio 2017.

San Marino, 26 gennaio 2017

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Lorenzo Savorelli

**REGOLAMENTO MODIFICATIVO DEI  
REGOLAMENTI N. 2007-07, N. 2011-03 E N. 2016-02**

*anno 2017 / numero 01*

## **Articolo 1 - Modifiche ai Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03**

1. L'articolo VII.III.4, è così sostituito:

### ***“Articolo VII.III.4 – Controparti debitorici***

*1. Il sistema di ponderazione valuta in via forfaitaria il rischio di inadempienza dei debitori e si articola nei seguenti fattori moltiplicativi:*

*a) 0% per le attività di rischio verso governi centrali, le banche centrali, le banche multilaterali di sviluppo, l'Unione Europea, l'amministrazione pubblica ed il settore pubblico allargato della Repubblica di San Marino;*

*b) 20% per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico di Paesi esteri (centrali e locali), le banche, le SOCIETÀ FINANZIARIE e le altre IMPRESE FINANZIARIE, le IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/ o società quotate in mercati regolamentati;*

*c) 50% per i crediti verso persone fisiche totalmente garantiti da ipoteca su “immobili residenziali” locati oppure utilizzati – o destinati ad essere utilizzati – direttamente dal mutuatario;*

*d) 50% per crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto “immobili” utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, direttamente dal locatario quale residenza o sede della sua attività economica;*

*e) 50% per crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui alla lettera d), il cui debito residuo in linea capitale risulti inferiore alla metà del valore originario del contratto;*

*f) 100% per le altre attività di rischio e per le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza;*

*g) 150% per le partecipazioni in IMPRESE NON FINANZIARIE non quotate in mercati regolamentati e con risultati di bilancio negativi negli ultimi tre esercizi;*

*h) 150% per i CREDITI IN SOFFERENZA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere d) ed e) per i quali il fattore moltiplicativo passa dal 50% al 100%.*

*2. L'applicazione della ponderazione ridotta di cui alle lettere a) e b) può essere applicata fatta salvo quanto previsto dal seguente articolo e, con riguardo alle IMPRESE FINANZIARIE, unicamente per quelle sottoposte a regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle contenute nella presente Parte di Regolamento; per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA il fattore moltiplicativo di cui al precedente comma è pari al 40%.”*

2. L'articolo VII.III.5 è così sostituito:

*“1. Allo scopo di tener conto del profilo del rischio Paese nella valutazione delle attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico, le banche, le altre IMPRESE FINANZIARIE, le IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati, occorre distinguere tra la zona “A” e la zona “B”. La zona “A” comprende la Repubblica di San Marino, i Paesi membri dell'Unione Europea, tutti i Paesi membri a pieno titolo*

dell'OCSE, i Paesi che hanno concluso accordi generali di prestito (NAB) con il Fondo Monetario Internazionale, nonché i Paesi identificati con l'acronimo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica); sono comunque esclusi dalla zona "A" i Paesi che hanno ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni. La zona "B" comprende tutti i Paesi non inclusi nella zona "A".

2. Le attività di rischio verso enti o soggetti (specificamente: governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche, altre IMPRESE FINANZIARIE, IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati) di Paesi rientranti nella zona "A" hanno ponderazione 0% o 20% come indicato nell'articolo VII.III.4.

3. Le attività di rischio verso enti o soggetti (specificamente: governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche, altre IMPRESE FINANZIARIE, IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati) di Paesi rientranti nella zona "B" hanno ponderazione 100%. Fanno eccezione i seguenti casi:

- a) le attività di rischio verso i governi centrali e le banche centrali denominate nella valuta del Paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta hanno valore di ponderazione nullo;
- b) le attività di rischio con durata residua fino ad un anno, nei confronti di banche della zona "B" o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti, sono ponderate al 20%."

3. L'articolo VII.III.6, comma 3 è così sostituito:

"3. Le garanzie reali, diverse dall'ipoteca di cui all'articolo VII.III.4, sono ammesse alla ponderazione solo nei casi in cui abbiano ad oggetto:

- a) depositi di contanti presso la banca segnalante;
- b) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca segnalante e depositati presso la stessa;
- c) valori emessi da governi o banche centrali della zona "A";
- d) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;
- e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona "A";
- f) depositi di contanti presso banche della zona "A" diverse da quella segnalante;
- g) valori (diversi dai titoli azionari, dagli strumenti innovativi di capitale, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche, da altre IMPRESE FINANZIARIE, o da IMPRESE NON FINANZIARIE quotate in mercati regolamentati o detenute in termini di PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO da enti e/o società quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo VII.III.4 della zona "A".

## **Articolo 2 – Modifiche al Regolamento n. 2016-02**

1. All'articolo I.I.2, la definizione di “paesi zona A” è così modificata:

*“paesi zona A”: la Repubblica di San Marino, i paesi membri dell'Unione Europea, tutti i paesi membri a pieno titolo dell'OCSE, i paesi che hanno concluso accordi generali di prestito (NAB) con il Fondo Monetario Internazionale, nonché i paesi identificati con l'acronimo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica); sono comunque esclusi dalla zona “A” i paesi che hanno ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni;”*

## **Articolo 3 – Norme finali e transitorie**

1. Le banche e le società finanziarie produrranno le prime segnalazioni di vigilanza prudenziale che recepiscono le modifiche introdotte dal presente regolamento a decorrere dalle segnalazioni aventi data di riferimento il 31 marzo 2017.

2. Sono adeguate alle modifiche di cui al presente Regolamento, tutte le vigenti disposizioni di vigilanza, inclusi i modelli segnaletici.

## **Articolo 4 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 27 gennaio 2017.

## **Articolo 5 – Testi consolidati**

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)).